

#### "AVVISO EXPORT 2020"

#### 1. Finalità

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio sostiene le imprese che operano sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business anche su nuovi o primi mercati di sbocco.

In questa delicata fase dell'economia globale, particolare attenzione è rivolta alla valutazione di eventuali possibilità di mercato in aree meno toccate dall'emergenza legata alla diffusione del "Covid-19" e nei paesi che per primi si apriranno di nuovo agli scambi internazionali, aiutando in tal modo le micro, piccole e medie imprese (MPMI) a diversificare i propri sbocchi commerciali.

Il presente avviso assume in particolare ai seguenti obiettivi:

- sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI:
- favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese durante l'emergenza sanitaria da "Covid-19" e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

## 2. Ambiti di attività

Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricompresi nel presente Avviso dovranno riguardare percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:

- progetti di sviluppo della presenza sui mercati esteri, anche con l'inserimento in azienda di un temporary export manager (TEM) in affiancamento al personale aziendale;
- piani aziendali personalizzati volti a rafforzare la presenza all'estero dell'impresa, individuando nuove opportunità di business nei mercati già serviti e/o in nuovi mercati di sbocco;
- servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
- analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali, accordi di collaborazioni, programmare attività di outgoing e/o incoming;
- formazione imprenditoriale e del personale addetto;
- potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/ brochure/presentazioni aziendali;
- ottenimento o rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri;
- protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all'estero, con specifico riferimento alle necessità legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

# 3. Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

- 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio di Sondrio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 36.000,00, rifinanziabili.
- 2. Il contributo massimo concesso è pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 3.500,00 e con un minimo di € 1.400,00 (spesa minima € 2.000,00).
- 3. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 4. La Camera di commercio di Sondrio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento e/o rifinanziare l'Avviso;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

## 4. Soggetti beneficiari

- 1. Possono essere beneficiarie delle agevolazioni del presente Avviso le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese (MPMI) come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
  - b) abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Sondrio<sup>1</sup>;
  - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
  - e) dispongano di un indirizzo PEC valido e attivo<sup>2</sup>;
  - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
  - g) non siano in situazione di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
  - h) abbiano assolto gli obblighi contributivi in campo previdenziale ed assicurativo (certificati dal Durc) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
  - i) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Sondrio ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>3</sup>;
- 2. I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher. La Camera di commercio potrà concedere un breve termine, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, esclusivamente per la regolarizzazione della posizione ai fini del diritto annuale. La domanda di contributo si intenderà presentata nella data di regolarizzazione.
- 3. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili
- 4. Le imprese che dovessero rinunciare al contributo di cui al presente Avviso senza giustificato motivo non saranno ammesse per due anni a fruire di interventi di sostegno della Camera di commercio di Sondrio.
- 5. Non possono beneficiare dei contributi le società pubbliche<sup>4</sup>.

#### 5. Fornitori di beni e servizi

- 1. Ai fini del presente Avviso, i fornitori abilitati ad erogare i servizi per cui viene richiesto il contributo possono essere:
  - a) ITA Italian Trade Agency;
  - b) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute da Assocamerestero (Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero)<sup>5</sup>;
  - c) Uffici commerciali delle Ambasciate italiane all'estero e dei Consolati;
  - d) soggetti regolarmente iscritti al registro imprese con attività dichiarata di consulenza e assistenza alle imprese sui mercati esteri o assimilabile, attestata dal possesso del codice ATECO 70.22.09 alla data di pubblicazione del presente Avviso;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per sede o unità locale produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta un'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva.

<sup>2</sup> Le imprese individuali e le società sono tenute a comunicare al Registro imprese il proprio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 5 del D.L. 179/2012 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 e s.m.i.

<sup>3</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

 $<sup>^4</sup>$  Come definite dall'art. 3 dell'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> E' possibile ricercare le Camere di commercio riconosciute da Assocamerestero al link: http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=cercacat



- e) professionisti e titolari di partita IVA che abbiano svolto negli ultimi 36 mesi almeno 3 significative attività fra quelle ammissibili (prestazioni da documentare). Tale requisito sarà valutato dagli uffici camerali.
- 2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>6</sup>.

## 6. Spese ammissibili

- 1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili agli ambiti di cui al precedente art. 2, nello specifico:
  - a) servizi di consulenza e/o assistenza tecnica;
  - b) spese di formazione, nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili a contributo.
- 2. Sono escluse dalle spese ammissibili quelle per:
  - a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
  - b) produzione di campionature;
  - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria non specificamente destinati al mercato estero;
  - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
  - f) spese di personale.
- 3. Le spese devono essere:
  - a) al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero;
  - b) intestate direttamente al soggetto beneficiario;
  - c) relative a prestazioni effettuate a partire dal 8 giugno 2020 fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
- 4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti, tra quelli indicati all'art. 2 del presente Avviso, si riferisce la spesa, con l'indicazione della denominazione/ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
- 5. Per essere ammessi al contributo i costi dei servizi/attività devono superare l'importo minimo di investimento specificato all'art. 3. Non è previsto un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.
- 6. Il contributo è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.

## 7. Cumulo

- 1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
  - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

## 8. Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.
- 2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- 3. Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.

#### 9. Presentazione delle domande

- 1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 1 luglio 2020 alle ore 17:00 del 31 ottobre 2020. Non saranno considerate ammissibili le domande inviate prima o dopo tali termini e quelle inviate con altre modalità di trasmissione.
- 2. L'invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito camerale <a href="www.so.camcom.gov.it">www.so.camcom.gov.it</a> nella sezione dedicata all'Avviso), sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
  - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
- 3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
    - modulo di domanda, disponibile sul sito internet <a href="www.so.camcom.gov.it">www.so.camcom.gov.it</a>, compilato in ogni sua parte, riportante la descrizione dell'intervento proposto, gli obiettivi e risultati attesi, l'indicazione degli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2 dell' Avviso, i fornitori dei servizi, la tipologia delle spese per le quali si richiede il contributo (consulenza, assistenza, formazione) e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, disponibile sul sito internet <a href="www.so.camcom.gov.it">www.so.camcom.gov.it</a> nella pagina dedicata, per i fornitori di cui all'art. 5 lett. e) dell'Avviso;
    - copia del documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante (solo nel caso di cui il modulo di domanda sia firmato digitalmente dall'intermediario).
- 4. I documenti e preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati non saranno ammessi auto preventivi).
- 5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura. Viene altresì richiesta l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
- 6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.



#### 10. Valutazione delle domande e concessione

- 1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- 2. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio in ordine all'attinenza della domanda rispetto agli ambiti di attività di cui all'art. 2 e delle altre condizioni previste dal presente Avviso, in particolare per quanto previsto dall'articolo 5 lettera e). L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata.
- 3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

## 11. Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

- 1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata ed ammessi a contributo, che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
  - c) ad assicurare che i soggetti erogatori dei servizi siano i medesimi indicati nella domanda ammessa a contributo;
  - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
  - f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- 2. Eventuali modifiche al progetto di intervento presentato ed ammesso a contributo potranno essere valutate, in quanto rispondenti alle disposizioni del presente Avviso, solo se richieste preventivamente alla realizzazione dell'iniziativa, a pena di inammissibilità della relativa spesa.

#### 12. Rendicontazione e liquidazione del voucher

- 1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - b) relazione finale e di consuntivazione delle attività realizzate, da cui risultino con chiarezza ed evidenza le attività realizzate e i risultati ottenuti, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
  - c) copia delle fatture elettroniche e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati e riportanti la dicitura "spesa sostenuta a valere sull'Avviso Export 2020";
  - d) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico quietanzato, estratto conto nella parte relativa ecc.);
  - e) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
- 2. Dalle fatture quietanzate dovrà risultare chiaramente:

- l'oggetto della prestazione e il relativo importo;
- i termini di consegna e la modalità di pagamento;
- la coerenza delle spese con il progetto presentato in domanda.
- 3. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").
- 4. Non sono ammessi:
  - i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
  - qualsiasi forma di autofatturazione.
- 5. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.
- 6. Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera della Camera di commercio, l'erogazione del contributo da parte della Camera di commercio è effettuata entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione online.
- 7. Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza dal contributo, così come precisato all'articolo 3 dell'Avviso.
- 8. Ai fini dell'erogazione del contributo la Camera di commercio verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

### 13. Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Avviso.

## 14. Revoca del voucher

- 1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) mancato rispetto degli obblighi elencati all'art. 11;
  - b) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - c) mancata o incompleta trasmissione della documentazione di rendicontazione di cui al precedente articolo 12 entro il termine previsto dal medesimo articolo;
  - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui all'art. 4;
  - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - f) spese validamente rendicontate inferiori a € 2.000;
  - g) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
  - h) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
  - i) nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124 articolo 1, commi 125-127)<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A decorrere dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme.



- 2. Il voucher assegnato sarà soggetto a revoca parziale proporzionalmente alle minori spese validamente rendicontate rispetto a quelle dichiarate in sede di domanda, salvo quanto disposto dal comma che segue.
- 3. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## 15. Responsabile del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Sig. Vincenzo Tacelli, Responsabile dell'unità operativa "Scuola, lavoro e capitale umano".

## 16. Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informarla sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
- 2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 2 della legge n. 580/1993. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.
  - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
  - Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
- 3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
- 4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
  - I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
  - Alcuni dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici e Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
- 5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
- 6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
  - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
    - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
    - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
    - riceverne comunicazione intelligibile;

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a), mediante la casella di posta franco.pozzoli@lom.camcom.it, con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
- 7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Sondrio con sede legale in Via Piazzi 23, tel. 0342.527111 email sondrio.so.camcom.it pec cciaa@so.legalmail.camcom.it la quale ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Avv. Franco Pozzoli Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo e-mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it, pec uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it.

## 17. Allegati

- 1. Sono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrante:
  - a. Allegato A Domanda di contributo
  - b. Allegato B Procura intermediario
  - c. Allegato C Dichiarazione fornitori
  - d. Allegato D Modulo di rendicontazione